ACCESSO CIVICO: PROVE TECNICHE DI TRASPARENZA DELLA PA

Avv. Alessandro Ezechieli

La cosiddetta riforma Madia della Pubblica Amministrazione ha visto la luce con la legge 7 agosto 2015 n. 124 che, al momento della sua entrata in vigore (28 agosto 2015), non è certo stata accolta come una rivoluzione, visto e considerato che la maggior parte delle novità era solo preannunciata e rinviata ad una serie di decreti legislativi da emettersi successivamente. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 il Governo è giunto finalmente alla definitiva approvazione del decreto di attuazione in materia di trasparenza che ci si augura verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale acquistando forza di legge. La nuova normativa riscrive profondamente il D.Lgs. n. 33/2013, modificando e ampliando l'istituto dell'accesso civico, ossia il diritto di chiunque di "accedere ai dati e ai

documenti detenuti dalle pubbliche $amministrazioni,\,ulteriori\,\,rispetto\,\,a\,\,quelli$ $oggetto \ di \ pubblicazione \dots nel \ rispetto$ dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti", e ciò allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul $per seguimento\ delle\ funzioni\ istituzionali$ e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Avremo pertanto un nuova regola per cui chiunque, senza dover motivare le ragioni della propria richiesta, potrà ottenere copia, al solo costo di riproduzione, di tutti i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione. Ma se questa sarà la regola, ci sarà pur sempre un'eccezione: l'accesso civico potrà infatti essere rifiutato "se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela" di taluni interessi pubblici (tra cui la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale, le relazioni internazionali) o di taluni interessi privati

(tra cui la privacy e la tutela della proprietà intellettuale e industriale).

Le limitazioni al diritto di accesso civico sono ineccepibili ai fini del rispetto dei diritti costituzionali dei soggetti diversi dal richiedente, ma il punto cruciale è che tali limitazioni non divengano nei fatti lo strumento improprio per frustrare il principio ispiratore dell'intera novella, quello cioè di rendere l'Italia un Paese più simile ai sistemi anglosassoni, dove la trasparenza della Pubblica Amministrazione è una conquista sociale consolidata da tempo nel Freedom of information act.

I Pubblici Uffici avranno a disposizione 6 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa a decorrere dall'entrata in vigore del decreto: staremo a vedere.

alessandro.ezechieli@studiolegalebelvedere.com